

sarie coperture delle riserve in base all'accordo interstatale del 6 novembre 1942 il di cui testo è stato concordato fra le sottocomissioni assicurative italiana e tedesca con l'intervento di rappresentanti dell'Istituto.-

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole la suddetta proposta.-

o o o

e) PROVVEDIMENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLA ATTIVITA' DELL'ISTITUTO IN CASO DI EMERGENZA -

Il Direttore Generale comunica che per la eventualità che, in seguito ad azioni belliche, talune Agenzie generali possano venirsi a trovare nella impossibilità di comunicare con la Direzione generale, ritiene necessario conferire loro una speciale autorizzazione, affinché, entro ben determinati limiti, e in quanto possibile sotto la sorveglianza dei competenti Ispettorati, possano sostituirsi alla Direzione generale nello espletamento di quelle operazioni che, in delicati momenti, costituiscono dove rosa azione di assistenza e di tutela degli assicurati.-

Le Agenzie generali in questione saranno pertanto autorizzate:

1°) ad incassare i premi, mediante rilascio di quietanze, che saranno firmate in bianco dalla Direzione e compilate dalla Agenzia generale, ovvero mediante rilascio di quietanze emesse dalla Agenzia stessa, versando in ogni caso giornalmente alla Banca le somme ricavate;

2°) a concedere acconti prestito, in base alla norme vigenti, nella misura massima dell'80% del valore di riscatto;

3°) a concedere acconti pari all'80% del capitale assicurato, per le polizze giunte a scadenza;

4°) a concedere acconti pari all'80% del capitale assicurato, sulle polizze colpite da sinistro e che abbiano antidurata di almeno due anni, con un massimo di 50.000 lire per ciascuna poliz